

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE PAVIA - 15/03/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si dà preliminarmente atto della riunione del ricorso n. RGR 1096/11 al n. RGR 1077/11, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 546/1992. I citati ricorsi, come emerge dall'istanza di riunione presentata dall'Agenzia delle entrate, si riferiscono ad avvisi di accertamento tra loro connessi in quanto basati su presupposti comuni e aventi ad oggetto la stessa materia del contendere.

In data 31 maggio 2001, il Sig. VE. Co. ha proposto ricorso avverso atti di pignoramento di crediti verso terzi, emessi dall'Agente della riscossione EQUITALIA ESATRI.

Gli atti impugnati, in particolare, si riferiscono a 11 cartelle di pagamento notificate tra il 2006 ed il 2010.

Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica in quanto lo stesso è stato inviato a mezzo posta e non, come invece prevederebbe la vigente normativa, tramite agente abilitato ed autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, primo comma, del DPR 602/1973.

Lamenta poi la mancata allegazione delle cartelle indicate negli atti di pignoramento, con le prove della loro avvenuta notifica, in violazione dell'art. 3, comma 3, della Legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 7, della Legge 212/2000 ("Statuto del contribuente"). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, afferma che le cartelle cui gli atti impugnati si riferiscono sono state notificate a mezzo posta e risultano, pertanto, «inesistenti».

Eccepisce, inoltre, la «duplicazione degli importi» in quanto per lo stesso accertamento e per le stesse imposte sono state emesse più cartelle; peraltro non precisa a quali cartelle/importi si riferisce la doglianza de quo.

Lamenta infine la nullità di alcune cartelle di pagamento cui l'atto impugnato si riferisce, senza peraltro precisare quali, in quanto le stesse sarebbero state emesse oltre i termini di legge.

Chiede, pertanto, con vittoria di spese, l'annullamento e la revoca degli atti di pignoramento presso terzi impugnati. Chiede, in subordine, «nel caso di mancato accoglimento della legittima richiesta principale [di] ritenere non manifestamente infondata ed inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 72 - bis DPR 29 settembre 1973 n. 602 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 53 della Costituzione e, di conseguenza, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale», senza peraltro fornire ulteriori precisazioni in merito alla richiesta.

Resiste l'Agenzia delle entrate che, in via pregiudiziale, eccepisce che l'atto di pignoramento non è impugnabile dinanzi al Giudice Tributario ma è oggetto esclusivo della giurisdizione Ordinaria. In proposito, sottolinea che «controparte stessa dà prova di aver proposto opposizione avanti al Tribunale Ordinario e di aver, pertanto, instaurato un doppio contenzioso al riguardo».

Lamenta poi la propria incompetenza nella procedura esecutiva di riscossione coattiva.

Per completezza, evidenzia che gli atti impugnati si riferiscono a cartelle di pagamento, ad eccezione di una, emesse a fronte di avvisi di accertamento già definiti per sentenza passata in giudicato.

L'Agente della riscossione, sebbene risulta essere stato convenuto dal ricorrente, non si è costituito.

## **OSSERVA**

Il Collegio giudicante, visti gli atti documentali e le successive risultanze dibattimentali, non può che rilevare la propria incompetenza: il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Infatti, in via preliminare, richiama l'art. 2 del D.lgs 546/1992 che, nella versione in vigore dal 3 dicembre 2005, stabilisce che «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

Dal tenore letterale della norma appena richiamata, emerge che gli atti della esecuzione forzata, tra i quali possono essere annoverati gli atti di pignoramento presso terzi, non rientrano tra quelli impugnabili innanzi il Giudice Tributario. Circostanza questa che viene confermata dalla giurisprudenza prevalente (CTP Novara, sez. I, sentenza 23 luglio 2010 n. 89; CTP Enna, sez. I, sentenza 20 marzo 2009 n. 224, etc.).

La complessità della materia giustifica la piena compensazione delle spese inter partes.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi (^)

(^) Ndr: illeggibile nel testo originale.